CONSULTA ONLINE

[sent. n. 187/2016]

Con la <u>sentenza n.187 del 2016</u> si è chiusa una vicenda giudiziaria dai complessi risvolti anche processuali.

Come è noto, dinanzi al giudice ordinario sono stati presentati numerosi ricorsi da parte di docenti e personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA). Alcuni di questi docenti prestano servizio nella provincia di Trento, e pertanto essi hanno impugnato, oltre alla normativa statale anche la legge provinciale che li riguarda. Altri docenti, infine, hanno impugnato la disciplina relativa ai Conservatori.

I ricorrenti lamentavano la illegittimità costituzionale delle norme italiane che permettevano una successione potenzialmente illimitata di contratti a termine per la copertura di posti di organico vacanti e disponibili. Prospettavano in particolare che la disciplina fosse in contrasto con la direttiva europea che aveva recepito un apposito accordo in materia di assunzioni a tempo determinato.

La Corte costituzionale ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte di Giustizia della Unione Europea la questione pregiudiziale dell'interpretazione del diritto comunitario, e ciò per la prima volta in un giudizio di tipo incidentale.

La Corte di Giustizia ha risposto con la "<u>sentenza Mascolo" del 26 novembre 2014</u>, a seguito della quale la questione è tornata dinanzi alla Corte costituzionale italiana.

Una prima udienza di discussione, fissata per il giorno 23 giugno 2015, è stata rinviata anche a causa della pendenza in Parlamento del disegno di legge cosiddetto sulla "buona scuola" (legge n.107 del 2015). Il giudizio è stato dunque nuovamente fissato per l'udienza del 17 maggio 2016.

La Corte costituzionale con l'odierna sentenza decide nel merito i giudizi incidentali relativi ai docenti e al personale ATA, non provinciale e non in servizio presso i Conservatori, e per queste ultime due categorie, con separate ordinanze ha restituito gli atti ai giudicia quibus per un riesame della questione alla luce della sentenza del giudice comunitario.

Quanto alla decisione di merito, essa anzitutto riconosce l'illegittimità costituzionale della normativa italiana per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione ("la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario..."), essendo tale normativa contrastante con quella europea

Tuttavia la Corte ritiene che la questione ad essa sottoposta non possa prescindere dalla verifica della idoneità delle misure riparatorie da adottare in favore del personale che abbia subito un danno a seguito della illegittimità comunitaria.

La Corte osserva che al riguardo la normativa comunitaria, così come interpretata dal giudice europeo, lascia agli Stati membri una certa discrezionalità. Quel che conta, osserva il giudice europeo, è che la misura riparatoria sia "dissuasiva, proporzionale ed effettiva", anche se poi ritiene di poter individuare due misure, sia pur non esclusive: una prima è quella del risarcimento del danno; una seconda è quella della previsione di procedure di assunzione in ruolo certe nel tempo, e riferibili a tutto il personale coinvolto. Tali misure, sempre secondo il giudice europeo sono fra loro alternative.

Dalla <u>sentenza Mascolo</u> si desume anche che quel che conta è che i soggetti lesi possano beneficiare di fatto di una di queste misure, cosicché si deve ritenere rilevante anche la normativa sopravvenuta che in ipotesi preveda tali misure.

La Corte ha dunque ritenuto di dover procedere all'esame della normativa sulla "buona scuola" ed è giunta alla conclusione che, per quanto riguarda i docenti, il programma straordinario di assunzione attraverso o lo scorrimento della graduatoria o concorsi riservati costituisca quella misura adeguata che la Corte di Giustizia europea ritiene indispensabile. Per quanto riguarda invece il personale ATA, in mancanza di un analogo intervento straordinario, non rimane che il risarcimento del danno,

risarcimento del resto espressamente preso in considerazione dalla normativa in questione (legge n. 107 del 2015).

La Corte ha ritenuto pertanto che in entrambi i casi la misura dovesse qualificarsi come satisfattiva delle pretese dei ricorrenti.